

al direttario di tanta rendita nominativa 3 per cento, iscritta sul gran libro del Debito pubblico della Toscana, quanta corrisponda al canone annuo dovuto, in ordine al vigente contratto pel fondo che s'intende affrancare. » E questo non solo pei livelli ancora esistenti, ma anche pei beni dipendenti da concessioni già estinte per linea finita o altrimenti, quando per legge e consuetudine fossero rinnovabili. Se non che in quest'ultimo caso la quantità della rendita da risegnarsi al direttario deve corrispondere al canone che risulterà dal contratto di rinnovazione, secondo i moderni regolamenti. E le disposizioni del Decreto del R. Governo della Toscana, non solo non vennero abrogate, ma trovarono anzi la loro piena applicazione nella legge del 24 gennaio 1864. La quale ne accettò i principî e le massime, dichiarando « nulla è innovato nelle provincie toscane quanto alle affrancazioni autorizzate dal Decreto 15 marzo 1860 e dai Decreti successivi, i quali nella sostanza riassumono e compendiano la legge del 24 aprile 1845 e le successive istruzioni del 23 settembre di detto anno.

III. Come conseguenza pertanto di quanto è stato superiormente esposto, e allo scopo di vie più facilitare le affrancazioni di tutti i beni di qualunque natura, il cui dominio diretto spetti a Istituzioni pie, e quello utile a privati per titolo d'enfiteusi, livello, fitto, od altro somigliante e affine ;

Considerato che i mezzi di affrancazione dei beni livellari ecc. di cui nel Decreto del R. Governo della Toscana del 15 marzo 1860 e Decreti successivi, e nella legge italiana del 24 gennaio 1864, non hanno prodotto l'effetto ripromesso per la invocata trasformazione del patrimonio immobiliare delle Opere pie in genere, specialmente nelle provincie toscane e più nella provincia di Lucca, dove la legislazione Leopoldina giunse con ritardo, il 1848 ;

Fermo stante quanto altro è disposto per le leggi anteriori sulla materia, si propongono le seguenti riforme, e cioè :

1° Tutti i fondi posseduti a titolo d'enfiteusi o livello di manomorta esente già ricondotti in forma moderna, secondo il sistema toscano, possono affrancarsi sulla semplice domanda in iscritto del possessore del fondo all'Amministrazione e Istituzione pia, esibendo una somma in denaro o biglietti di banca aventi corso legale, oppure in cartelle al portatore del Consolidato italiano, da valutarsi al prezzo del listino ufficiale il giorno stesso dell'affran-